

ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 25 luglio 2024	Deliberazione n. 28
----------------------------------	----------------------------

OGGETTO: Art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 - Riconoscimento debito fuori bilancio a favore del dr. Fabrizio Narboni

Assessori delle Regioni:

Piemonte: Marco GABUSI

Lombardia: Gianluca Marco COMAZZI

Emilia-Romagna: Irene PRIOLO

Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione Tecnica Idrografica Emilia-Romagna Occidentale

VISTO il D. Lgs. 112/1998;

VISTO l'Accordo Costitutivo di AIPO in data 02/08/2001;

VISTO l'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011 riguardante il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;

VISTO l'art. 16 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

RICHIAMATE:

- la Delibera n. 14/2024 con la quale il Comitato di Indirizzo ha conferito al Dott. Ing. Gianluca Zanichelli l'incarico di Direttore facente funzioni dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- la delibera n. 43 del 14/12/2023, con la quale il Comitato di Indirizzo di AIPO ha approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2024-2026, il Piano delle Attività 2024-2026, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026 e l'elenco annuale 2024, il Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026 e l'Elenco degli immobili non strumentali;
- la Determina Dirigenziale n. 1745 del 29/12/2023 relativa all'approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio finanziario gestionale di previsione 2024-2026;
- la Determina n. 9 del 10/01/2024 relativa agli accertamenti conseguenti ai finanziamenti annuali dello Stato per le spese continuative in applicazione del DPCM del 27/12/2002 - annualità 2024, con accertamenti nn. 167/24, 168/24, 169/24 e 170/24 sul capitolo 101850/0";
- la Delibera del Comitato di indirizzo di prima variazione di Bilancio n° 1 del 29-1-2024; di seconda variazione di Bilancio n° 5 del 27-03-2024; di terza variazione di Bilancio n° 17 del 14-6-2024; di quarta variazione di Bilancio n° 21 del 10-7-2024;
- la Delibera del Comitato di Indirizzo del 10-07-2024 n° 22 di Assestamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e salvaguardia degli equilibri e sua relazione accompagnatoria;
- Il D. lgs. 118/2011 ed il vigente regolamento di contabilità;

VERIFICATO in adempimento all'art. 5 del "Regolamento dei controlli interni" approvato con deliberazione n. 20 del 26.10.2018 del Comitato di Indirizzo quanto segue:

- la regolarità dell'istruttoria eseguita dall'ufficio;
- il rispetto della tempistica prevista per Legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità a Leggi, Accordo Costitutivo e Regolamenti;

DATO ATTO:

- che la spesa in argomento trova copertura con l'avanzo di amministrazione accantonato nel Fondo Rischi contenziosi ed assegnato in sede di assestamento di Bilancio di cui alla delibera del Comitato di Indirizzo n. 22 del 10 luglio 2024;

ATTESO:

- che, con nota a firma digitale del 31-5-2024, il dirigente Emilia occidentale, competente per territorio -per il tramite dell'UO Emilia occidentale- ha richiesto all'Ufficio Bilancio dell'Ente il prelevamento dal fondo rischi contenziosi da adottare mediante idonea variazione di Bilancio per l'esecuzione della conciliazione giudiziale approvata nell'udienza del 21-05-2023 (Rg 1596/2023 tribunale di Piacenza);

- che la citata richiesta sottoscritta dal dirigente riportava la relazione di sintesi della vicenda che ha dato origine alla vertenza ed alla conciliazione giudiziale;
- che la delibera n. 22 approvata dal Comitato di indirizzo nella seduta del 10-07-2024, ha previsto, tra l'altro, l'applicazione di una quota di avanzo accantonato nel fondo rischi contenziosi sul capitolo 106405 (oneri da contenzioso) come da motivata richiesta di prelevamento con firma del dirigente competente di cui sopra (Dott. Ing. Gianluca Zanichelli) per un importo di € 2.618,81;
- che per procedere all'assunzione dell'impegno di spesa è necessario provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla conciliazione con onere a carico di AIPO, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. e) del D. lgs. 118/2011;

PREMESSO ancora:

- che nell'ambito dell'esecuzione del lavoro PC-E-794 la ditta espropriata Molinari-Pighi, con nota del 06.10.2006, nel rappresentare la non accettazione dell'indennità offerta da AIPO, esprimeva la volontà di adire al disposto dell'art. 21 del DPR 327/2001 e designava, pertanto, quale tecnico di fiducia, il Dott. Alfredo Cavalli, agronomo in Piacenza con domicilio legale in via Chiostrì del Duomo, 17;
- che con note nn. 3595-3596-3597 del 19.02.2018, la Terna dei Tecnici, adita dalla controparte ai sensi dell'art. 21 del DPR 327/2001, composta dal tecnico di parte dott. Cavalli Alfredo, dal tecnico AIPO, dott. Narboni Fabrizio e dal dott. Zaffignani Fabio, trasmetteva la Relazione/perizia di stima delle indennità di esproprio;
- che la scrivente Agenzia, ritenendo le conclusioni economico-peritali non congrue rispetto al più probabile valore di mercato dei cespiti espropriati -tanto nel merito che nel metodo del procedimento sintetico-estimativo adottato- adiva la competente Corte di Appello di Bologna, con ricorso promosso dall'Avvocatura dello Stato ex art. 702 bis CPC in atti, al fine di dichiarare nullo ogni *petitum* integrativo delle somme già depositate, ovvero in subordine, determinare le indennità di espropriazione e di occupazione temporanea con riduzione delle determinazioni effettuate dalla terna di Tecnici;
- che l'adita Corte di Appello di Bologna con Ordinanza del 12.2.2019 provvedeva a nominare una CTU (Dott. Montanari Mauro) il quale, lette le relazioni dei CTP (per AIPO ing. Valente), formulava una propria relazione peritale;
- che la Corte di Appello di Bologna con ordinanza del 4.01.2022 (causa n. 1256/2018), in parziale accoglimento delle conclusioni della CTU, ha riconosciuto alla parte espropriata la somma di € 101.563,58 quale indennità definitiva spettante, al lordo delle somme già percepite ed al netto degli interessi maturati sulla parte differenziale non ancora depositata, e disponendo il deposito delle somme così risultanti presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- che AIPO provvedeva a dare esecuzione alla citata decisione, che definitivamente determinava l'indennità spettante agli espropriati, con DD 154 del 22-2-2022;
- che con decreto ingiuntivo notificato ad AIPO il 3-7-2023 (P. 16915) il dott. Narboni ingiungeva innanzi al Tribunale di Piacenza il pagamento della propria parcella professionale per l'attività svolta quale componente della terna peritale (ai sensi dell'art. 21 comma 6 del DPR 327/2001) richiamando in atti il decreto fondato sulla notula proforma emessa il 7-12-2018 di € 11.092,46 per sorte capitale (con richiesta di interessi e spese di procedura);
- che AIPO si costituiva in opposizione al citato decreto per il tramite dell'Avvocatura di Bologna (Avv. Uliana Casali - CT 3592/2023) eccependo nel merito che il credito era in parte inesistente -riconoscendone l'an-, sussistendo una discordanza fra le somme richieste e quelle effettivamente dovute. Come esposto dall'analisi tecnico comparativa della parcella redatta da AIPO -ufficio di Piacenza- in data 5.04.2023, depositato quale allegato all'opposizione a titolo di supporto difensivo, emergono, dallo schema di ricalcolo della parcella sulla base della decisione della Corte d'appello, le voci che devono essere riconosciute al dott. Narboni che corrispondono quindi all'importo di cui

AIPO si riconosce debitrice: cioè € 7.727,81 a titolo di capitale;

- che nell'ambito della procedura esecutiva instaurata innanzi al Tribunale di Piacenza, il giudice rilevava che trattandosi di pagamento di somme dovute a titolo di compensi professionali (sottoinsieme del contratto d'opera), il giudizio andava sospeso perché le parti istanti erano tenute ad attivare la fase della procedura di mediazione, rientrando l'oggetto del contendere tra le materia per cui è prevista la mediazione obbligatoria;
- che la procedura veniva avviata da parte ricorrente innanzi all'organismo di mediazione (Aequitas di Piacenza) nella cui sede AIPO formalizzava un'offerta reale delle somme che erano già state riconosciute dall'Agenzia in fase di opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo, evidenziando che la mancata partecipazione alla mediazione ovvero la sua conclusione potrebbero incidere sull'esito economico del giudizio;
- che con Delibera n. 38 del 16.11.2023 il Comitato di Indirizzo riconosceva al Dott. Narboni Fabrizio, a titolo di offerta reale formalizzata in sede di mediazione obbligatoria, la somma di € 7.727,81 a titolo di capitale per l'attività svolta quale componente della terna peritale ex art. 21 DPR 327/2001, fino ad allora mai impegnata e quindi da considerarsi debito fuori bilancio;
- che la somma di € 7.727,81 è stata impegnata da AIPO con DD 1662 del 19.12.2023 (atto di liquidazione n. 3296 del 21.12.2023-mandato di pagamento del 28.12.2023);

DATO ATTO

- che all'udienza del 16.05.2024 innanzi al Tribunale di Piacenza il giudice nella causa RG 1596/2023 esperiva tentativo di conciliazione tra le parti;
- che nell'udienza successiva del 21-5-2024 veniva raggiunto e formalizzato tra le parti un accordo conciliativo giudiziale nei termini che seguono:
 - AIPO riconosce al dott. Narboni la somma complessiva di € 2.618,81 ai seguenti termini:
 - € 1.378,81 per interessi moratori sul capitale (€ 7.727,81) maturati dal 1.03.2023 (data di esecutività dell'ordinanza della CdA di Bologna del 4.01.2022) al pagamento eseguito il 28.12.2023;
 - € 1.040,00 (in € 1.000 oltre CPA -€ 40,00- per un totale complessivo) quale partecipazione a quota parte delle spese di assistenza legale del Dott. Fabrizio Narboni;
 - € 200,00 per la quota parte al 50% di AIPO dell'imposta di registro del decreto ingiuntivo di cui al RG 1321/2023;
 - il pagamento delle somme sopra riportate a favore del Dott. Fabrizio Narboni verrà eseguito a completamento della procedura contabile interna, nel termine massimo di mesi 4 dalla sottoscrizione dell'accordo;
 - la transazione non ha carattere novativo e il mancato rispetto degli accordi entro 12 mesi dal loro perfezionamento comporterà il diritto della parte che ne ha interesse ad agire per il recupero dell'intero.
- che sul medesimo accordo la difesa dell'avv.ra di Bologna esprimeva il proprio parere preventivo di legalità con e-mail del 16-5-2024.

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato di indirizzo n. 22 del 10-7-2024 in cui veniva stanziata la somma di 2.618,81 sul capitolo 106405 "Oneri da contenzioso" al fine di riconoscere come certe la somma conseguente al ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal dott. Fabrizio Narboni per il quale AIPO si è costituita in opposizione;

ACQUISITO il previsto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente competente;

ACQUISITO il previsto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 43 del vigente Regolamento di Contabilità reso dal Dirigente dei servizi finanziari;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori in data 22 luglio 2024.

Tutto ciò premesso,

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione del Dirigente della direzione tecnica idrografica Emilia occidentale allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di provvedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, rientrante nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 73 del D. Lgs. n. 118/2011, per la somma di € 2.618,81 composta da: € 1.378,81 per interessi moratori sul capitale (€ 7.727,81) maturati dal 1.03.2023 (data di esecutività dell'ordinanza della CdA di Bologna del 4.01.2022) al pagamento eseguito il 28.12.2023; € 1.040 (in € 1.000 oltre CPA -€ 40,00- per un totale complessivo) quale partecipazione a quota parte delle spese di assistenza legale del Dott. Fabrizio Narboni; € 200,00 per la quota parte al 50% di AIPO dell'imposta di registro del decreto ingiuntivo di cui al RG 1321/2023;
- 3) di dare atto che la spesa in argomento trova copertura finanziaria sul capitolo sul capitolo 106405 "Oneri da contenzioso" a seguito dell'applicazione di quota di avanzo accantonato nel Fondo rischi contenzioso ed assegnato in sede di assestamento di Bilancio, approvato con la delibera del Comitato di Indirizzo 22 del 10-7-2024;
- 4) di incaricare il Dirigente competente a provvedere con tempestività mediante apposita determinazione all'impegno di spesa e alla copertura del debito così riconosciuto;
- 5) di disporre per la conseguente trasmissione della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti da parte della Direzione Centrale Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli;
- 6) di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto nonché sul sito web istituzionale dell'AIPO.

Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri

IL PRESIDENTE
Gianpaolo Bottacin